

ATTO N. DD 1633

DEL 29/03/2023

Rep. di struttura DD-TA1 N. 73

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006. RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 321 DEL 4/02/2020
Impresa CSR SERVIZI S.R.L.
Sede legale in VIA BARDONECCHIA, 4 – 10042 NICHELINO
P.IVA n. 08699230010
Pos. n. 005413

PREMESSO CHE:

- In data 4/02/2020, con determinazione dirigenziale n. 321, è stato rilasciato alla società CSR SERVIZI S.r.l. il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'attività di stoccaggio rifiuti svolta in via Bardonecchia, 4 a Nichelino.
- In data 17/08/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC113018 – BAT Reference Document for Waste Treatment.
- In data 2/07/2021, con lettera di protocollo n. 70885, la Città Metropolitana di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame come previsto dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- In data 29/10/2021, con nota di prot. 116305, la Società ha presentato parte della documentazione richiesta ai fini del riesame.
- In data 25/11/2021 (prot. 133001) questa Direzione ha richiesto integrazioni necessarie per l'istruttoria relativa al procedimento di riesame.
- In data 11/07/2022 (prot. 92615) la Società ha trasmesso quanto richiesto.
- Con nota del 15/11/2022 (prot. 150683) la Città Metropolitana di Torino ha convocato, nell'ambito del procedimento di riesame, la conferenza di servizi prevista dall'art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 in forma semplificata, come indicato dal Decreto Legge n. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito nella Legge n. 120/2020. In tale nota, la Direzione scrivente ha specificato che la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni.
- In data 25/11/2022 (prot. 155464) è pervenuto il parere favorevole di SMAT.
- Il Procedimento si è quindi svolto secondo il seguente iter.
 1. 2/07/2021: avvio del procedimento d'ufficio
 2. 29/10/2021: presentazione documentazione di riesame
 3. 25/11/2021: richiesta integrazioni

4. 11/07/2022: integrazioni
5. 15/11/2022: convocazione conferenza di servizi
6. 25/11/2022: parere di SMAT
7. 17/08/2022: scadenza termini del procedimento

CONSIDERATO CHE:

- Dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciato alla Società in oggetto sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions). Come disposto all'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC.
- L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII del D. Lgs. 152/2006 e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
- Il procedimento di riesame si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 29-ter, comma 4, e 29-quater del D.Lgs. 152/2006.
- La consultazione da parte del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento è stata garantita con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006; non è stata presentata alcuna osservazione sulla documentazione presentata da CSR SERVIZI S.r.l.
- Sulla base delle conclusioni dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D. Lgs. 152/2006 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame.
- In data 29/12/2022 (prot. 170793) è pervenuta una nota di ARPA Piemonte contenente alcune osservazioni inerenti il riesame. In particolare l'Agenzia segnala l'opportunità di integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con le verifiche della qualità delle acque sotterranee previste all'art. 29sexties comma 6 bis del D.Lgs 152/06, identificando, a tal fine, a seguito delle opportune valutazioni idrogeologiche, i necessari presidi di monitoraggio.
- Il Comune di Nichelino non ha trasmesso, nei termini stabiliti, le proprie determinazioni.
- La Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino nel parere del 25/01/2023 (prot. 12749) ha integrato le prescrizioni autorizzative inerenti la gestione degli impianti.
- Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle Bat applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
- L'autorizzazione stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati da effettuarsi da parte di ARPA, con oneri a carico del gestore, di cui all'art. 29-decies comma 3 del citato decreto.
- L'art. 29-ter, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 dispone che ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve contenere, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque

sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore.

- Il gestore, nella documentazione fornita per il riesame, ha dichiarato che nulla è variato in merito alle sostanze pericolose utilizzate, quindi di non essere tenuto alla presentazione della relazione di riferimento.
- L'attività di gestione rifiuti autorizzata richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie, in osservanza a quanto disposto dall'art. 208 D. Lgs. 152/2006.

RITENUTO PERTANTO DI:

- Riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale n. 321 del 4/02/2020, aggiornando o confermando le relative condizioni.
- Indicare nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, le prescrizioni aggiornate alle risultanze dell'istruttoria.
- Prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000.

RILEVATO CHE:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, aggiornando le relative prescrizioni, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. 321 del 4/02/2020, rilasciata alla società CSR SERVIZI S.r.l., per l'impianto di stoccaggio di rifiuti, ubicato in via Bardonecchia 4, a Nichelino.
2. Di dare atto che l'impianto risulta adeguato alle BAT Conclusions.
3. Di riportare, nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali, le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore, le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006, il riesame dell'autorizzazione verrà disposto con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo ed in particolare:
 - quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. La domanda di riesame dovrà essere presentata entro tale termine;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del D.lgs. 152/2006;
 - qualora, prima del termine di cui al primo punto, sia adottata una nuova decisione ai sensi dell' articolo 29 octies, comma 3a del D.lgs. 152/2006; in tal caso, la domanda dovrà essere presentata nei tempi del relativo riesame.
5. Di prescrivere che entro il 30/09/2023 il Gestore presenti all'Ufficio scrivente, all'ARPA e al Comune un piano di dismissione dell'attività, che si applicherà al momento della futura effettiva dismissione, che preveda comunque le modalità di allontanamento di tutti i rifiuti presenti in impianto, di dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione e di verifica dell'assenza di contaminazione del suolo e sottosuolo, nei luoghi individuati come a maggior rischio di potenziale inquinamento sulla base di apposita analisi inclusa nel piano.
6. Di richiamare l'attenzione del gestore su alcune prescrizioni inerenti gli stoccaggi e le modalità di carico di rifiuti liquidi, contenute nell'Allegato con le relative date di attuazione, nn. da 2.28 a 2.32.
7. Di prescrivere che per documentare l'attuazione delle prescrizioni nn. da 2.28 a 2.32, il gestore invii a questi Uffici una relazione, entro 30 giorni dalla data di completamento dei lavori o comunque di attuazione.
8. Di prescrivere che entro il 31/01/2024 il Gestore presenti una proposta di integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo contenente uno studio idrogeologico finalizzato all'installazione di opportuni presidi di monitoraggio nonché i parametri da analizzare e monitorare per la verifica della qualità delle acque sotterranee previste all' art. 29 sexties comma 6 bis del D.Lgs 152/06.
9. Di riservarsi, a seguito dell'avvenuta approvazione della proposta di cui al punto 8, con le eventuali integrazioni disposte di concerto con ARPA Piemonte, di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo contenuto nell'allegato al presente provvedimento.
10. Di dare atto che il gestore non è tenuto alla redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, punto v-bis, del D.Lgs. 152/2006.
11. Di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate, alla Città Metropolitana di Torino idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto.
13. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine perentorio di centoventi giorni a decorrere dalla data di ricevimento.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/03/2023

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

**SEZIONE 1.
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

Le operazioni di gestione di rifiuti autorizzate con il presente atto avvengono secondo le modalità di seguito indicate.

1.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nella seguente tabella 1, sono elencate le tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso all'impianto.

Tabella n. 1 – Rifiuti pericolosi e non autorizzati in ingresso all'impianto

CER	P	Descrizione del rifiuto
010407	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010409		scarti di sabbia e argilla
010412		sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07 e 01.04.11
010413		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
020101		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020201		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020301		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020303		rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305		fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
020502		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020601		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020704		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030104	*	segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

CER	P	Descrizione del rifiuto
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030311		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10
040105		liquido di concia non contenente cromo
040209		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040214	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
040216	*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
040217		tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16
040219	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19
040221		rifiuti da fibre tessili grezze
040222		rifiuti da fibre tessili lavorate
050103	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050105	*	perdite di olio
050106	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050108	*	altri catrami
050117		bitumi
060106	*	altri acidi
060201	*	idrossido di calcio
060203	*	idrossido di ammonio
060204	*	idrossido di sodio e potassio
060205	*	altre basi
060313	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15
060404	*	rifiuti contenenti mercurio
060405	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02
060703	*	fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio
061302	*	carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02)
061303		nerofumo
070101	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070104	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070108	*	altri fondi e residui di reazione
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

CER	P	Descrizione del rifiuto
		pericolose
070112		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11
070201	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070204	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070208	*	altri fondi e residui di reazione
070210	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11
070301	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070310	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070401	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070404	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070410	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070501	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070504	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070509	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070510	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070601	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070604	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070608	*	altri fondi e residui di reazione
070610	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11
070701	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070704	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070710	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11
080115	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.15

CER	P	Descrizione del rifiuto
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.17
080119	*	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120		sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.19
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori
080201		polveri di scarto di rivestimenti
080202		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.12
080314	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315		fanghi di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.14
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.17
080319	*	oli dispersi
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.11
080415	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.15
080501	*	isocianati di scarto
090101	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090104	*	soluzioni fissative
090105	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
100101		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
100102		ceneri leggere di carbone
100103		ceneri leggere di torba e legno non trattato
100104	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100113	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

CER	P	Descrizione del rifiuto
100114	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100115		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14
100116	*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100117		ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16
100120	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
100122	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.22
100202		scorie non trattate
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100208		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07
100210		scaglie di laminazione
100304	*	scorie della produzione primaria
100305		rifiuti di allumina
100308	*	scorie saline della produzione secondaria
100315	*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100316		schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15
100319	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
100320		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19
100321	*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
100322		altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21
100323	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi, contenenti sostanze pericolose
100324		rifiuti prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23
100601		scorie della produzione primaria e secondaria
100603	*	polveri dai gas di combustione
100604		altre polveri e particolato
100606	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100804		altre polveri e particolato
100808	*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
100809		altre scorie
100810	*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua,

CER	P	Descrizione del rifiuto
		gas infiammabili in quantità pericolose
100811		impurità e schiumature , diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10
100815	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
100816		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15
100903		scorie di fusione
100905	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100906		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
100907	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100908		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07
101003		scorie di fusione
101005	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101006		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05
101007	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101008		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07
101009	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101010		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09
101011	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
101012		altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11
101105		altre polveri e particolato
101115	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101116		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15
101119	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
101120		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.20
101203		polveri e particolato
101209	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101210		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
110105	*	acidi di decapaggio
110106	*	acidi non specificati altrimenti
110107	*	basi di decapaggio
110108	*	fanghi di fosfatazione
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09
110111	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
110112		soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.11
110113	*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose
110114		rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13
110115	*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
110203		rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110205	*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05
110302	*	altri rifiuti
110501		zinco solido
110502		ceneri di zinco
110504	*	fondente esaurito
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102		polveri e particolato di metalli ferrosi
120103		limatura e trucioli di metalli non ferrosi
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi
120105		limatura e trucioli di materiali plastici
120107	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120110	*	oli sintetici per macchinari
120112	*	cere e grassi esauriti
120113		rifiuti di saldatura
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130105	*	emulsioni non clorurate
130110	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici
130112	*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113	*	altri oli per circuiti idraulici

CER	P	Descrizione del rifiuto
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130307	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130309	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310	*	altri oli isolanti e termoconduttori
130502	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503	*	fanghi da collettori
130506	*	oli prodotti dalla separazione olio acqua
130507	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130701	*	olio combustibile e carburante diesel
130702	*	petrolio
130703	*	altri carburanti (comprese le miscele)
130801	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802	*	altre emulsioni
140603	*	altri solventi e miscele di solventi
150101		imballaggi di carta e cartone
150102		imballaggi in plastica
150103		imballaggi in legno
150104		imballaggi metallici
150105		imballaggi in materiali compositi
150106		imballaggi in materiali misti
150107		imballaggi in vetro
150109		imballaggi in materiale tessile
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202	*	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
160103		pneumatici fuori uso
160107	*	filtri dell'olio
160108	*	componenti contenenti mercurio
160110	*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111	*	pastiglie per freni, contenenti amianto
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
160113	*	oli per freni
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

CER	P	Descrizione del rifiuto
160116		serbatoi per gas liquido
160117		metalli ferrosi
160118		metalli non ferrosi
160119		plastica
160120		vetro
160121	*	componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.17 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 uso (esclusi gli accumulatori, le batterie ed i condensatori contenenti PCB)
160122		componenti non specificati altrimenti
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (esclusi gli accumulatori, le batterie ed i condensatori contenenti PCB)
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.15
160303	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03
160305	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507	*	sostanze chimiche inorganiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508	*	sostanze chimiche organiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08
160601	*	accumulatori al piombo
160602	*	accumulatori al nichel-cadmio
160603	*	batterie contenenti mercurio
160604		batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605		altre batterie ed accumulatori
160606	*	elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708	*	rifiuti contenenti olio
160709	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (1) pericolosi o

CER	P	Descrizione del rifiuto
		composti di metalli di transizione pericolosi
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160902	*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01
161003	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.10.03
161101	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161102		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.01
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.01
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.05
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
170201		legno
170202		vetro
170203		plastica
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302		miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
170303	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170405		ferro e acciaio
170409	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504		terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170601	*	materiali isolanti contenenti amianto
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui

CER	P	Descrizione del rifiuto
		alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (esclusi i farmaci scaduti o inutilizzabili)
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06 (esclusi i farmaci scaduti o inutilizzabili)
180205	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
190113	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190114		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13
190115	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190116		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15
190119		sabbie dei reattori a letto fluidizzato
190203		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diverse da quelle di cui alla voce 19.02.05
190207	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
190402	*	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
190702	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
190703		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02
190802		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190806	*	resine a scambio ionico sature o esauste
190807	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11
190813	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13
190901		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio *rimari
190902		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190904		carbone attivo esaurito
190905		resine a scambio ionico sature o esauste
191001		rifiuti di ferro e acciaio
191002		rifiuti di metalli non ferrosi
191003	*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
191004		fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03
191103	*	rifiuti liquidi acquosi

CER	P	Descrizione del rifiuto
191105	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05
191201		carta e cartone
191203		metalli non ferrosi
191204		plastica e gomma
191205		vetro
191206	*	legno contenente sostanze pericolose
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
200101		carta e cartone
200102		vetro
200119	*	pesticidi
200121	*	neon
200127	*	vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128		vernici, inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27
200129	*	detergenti contenenti sostanze pericolose
200130		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29
200132		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200133	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non oggetto di raccolta differenziata contenenti tali batterie
200134		batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200137	*	legno, contenente sostanze pericolose
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
200139		plastica
200140		metallo
200303		residui della pulizia stradale
200307		rifiuti ingombranti

1.2 MODALITÀ DI STOCCAGGIO

1.2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

Facendo riferimento alla planimetria fornita in allegato alla nota del 29/10/2021 (prot. 116305), lo stabilimento è costituito da:

- un capannone chiuso (settore A)
- un parco serbatoi
- una tettoia fissa (settore B)
- un piazzale di manovra e di stoccaggio
- una pesa carrabile per autoarticolati
- un ufficio accettazione

Come risulta dal piano di gestione delle acque meteoriche approvato, è a servizio dello stabilimento un sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, costituito da due vasche interrate di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (delle quali una adibita anche al trattamento), aventi volume ciascuna di circa 21 m³.

1.2.2 OPERAZIONI DI STOCCAGGIO (OPERAZIONI D13, D14, D15, R12 e R13 DEGLI ALLEGATI B e C ALLA PARTE QUARTA DEL D. Lgs. 152/2006)

Lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati con il presente atto avviene nelle strutture di seguito indicate:

1.2.2.1 Settore A

- A1: area per lo stoccaggio in contenitori di rifiuti contenenti solventi ed infiammabili in genere, dotata di una griglia di raccolta di eventuali colaticci, con relative dorsali di raccolta con pozzetto di rilancio
- A2: area per lo stoccaggio in contenitori di sostanze alcaline
- A3: area per lo stoccaggio in contenitori di sostanze acide
- A4: area per lo stoccaggio in contenitori di rifiuti solidi, solidi polverulenti e fangoso palabili
- A5: area per lo stoccaggio in contenitori di rifiuti liquidi, fangoso pompabili, vernici e inchiostri, non contenenti solventi
- A6: area di movimentazione rifiuti (carico/scarico)
- A7: area di lavorazione, nella quale vengono effettuate le operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti solidi o fangosi; la zona è dotata di griglie di raccolta di colaticci, bacino di contenimento realizzato con vasca dotata di griglia superiore, muri di tamponamento e cappa aspirante a pannelli frontali con sistema di trattamento delle emissioni captate (punto di emissione E2); area di disassemblaggio degli imballaggi contaminati da sostanze pericolose e non più recuperabili, al fine di recuperare la gabbia metallica esterna oppure il legno, nel caso del disassemblaggio delle pedane.
- A8: pressa oleopneumatica utilizzata per l'adeguamento volumetrico dei contenitori vuoti.
- A9: area per il deposito dei rifiuti in lavorazione all'interno dell'apposito box.

In funzione dello stato fisico e delle caratteristiche dei rifiuti conferiti e delle modalità di conferimento del produttore, possono essere utilizzati per lo stoccaggio fusti metallici o plastici con doppio tappo filettato o tappo a cravatta, cubitainer plastici (cisternette), cassonetti metallici e/o plastici, big-bag, fusti e fustini pallettizzati di varia capacità.

In questo settore possono essere depositati rifiuti per una **capacità massima pari 108,8 m³**.

1.2.2.2 Parco serbatoi

Il parco serbatoi è costituito dalle seguenti strutture fisse:

- **2 serbatoi metallici** verticali fissi di capacità geometrica pari a 570 m³ ciascuno (capacità utile pari a **513 m³**), contrassegnati con le sigle **FUEL 3 e FUEL 4** ubicati all'interno di un unico bacino di contenimento;
- **1 parco serbatoi** di capacità geometrica complessiva pari a 356,7 m³ (capacità utile pari a **321,1 m³**), composti da 6 serbatoi, contrassegnati con le sigle **2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f** di capacità geometrica pari rispettivamente a 49,2 m³, 86,2 m³, 86,2 m³, 86,2 m³, 36,9 m³ e 12 m³ e utile pari rispettivamente a 44,3 m³, 77,6 m³, 77,6 m³, 77,6 m³, 33,2 m³ e 10,8 m³ ubicati all'interno di un unico bacino di contenimento. In particolare il serbatoio 2e è utilizzato per lo stoccaggio di emergenza di rifiuti in ingresso, avviati allo stoccaggio in quarantena in attesa degli accertamenti analitici necessari all'accettazione.

1.2.2.3 Settore B e piazzale

- Area sotto tettoia per lo stoccaggio in cassone-container di rifiuti solidi: 8 cassoni con capacità totale pari a 240 m³.
- 6 cassoni scarrabili a tenuta (R1-R6), disposti sul piazzale in area coperta (copertura mobile realizzata in lamiera, autoportante, montata su telaio dotato di ruote per consentire le operazioni di carico/scarico), con le seguenti caratteristiche:

Cassone n.	CER ¹	Modalità di contenimento	Capacità m ³	Quantità t
R1	150203	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	30	15
R2	150202*	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	30	15
R3	150101	Cassone container	30	10
	150102			
	150103			
	150104			
	150106			
R4	150110*	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	30	10
R5	170503*	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	20	30

¹ Codici CER dei rifiuti singolarmente stoccabili nei cassoni R1 ÷ R6

R6	060503	Cassone container	20	30
-----------	--------	-------------------	----	----

- 2 cassoni container, denominati Q1 e Q2, chiusi con coperchio pneumatico, di capacità pari a 30 m³ ciascuno, utilizzati come aree di quarantena.
- un compattatore, per la riduzione volumetrica degli imballaggi in carta e cartone e in materiali misti; nelle fasi di non utilizzo il cassone deve essere posizionato sotto la tettoia del settore B.

1.2.2.5 Settore C

- Area sotto tettoia per lo stoccaggio dei contenitori vuoti.

Il quantitativo totale di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto è pari a **1886,3 t di rifiuti pericolosi e non pericolosi**.

Sono a servizio dell'impianto:

- Un sistema pesatura
- Una cisterna mobile per il deposito del gasolio per autotrazione
- Un sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, costituito da due vasche di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (delle quali una adibita anche al trattamento), aventi volume ciascuna di circa 21 m³.

1.2.3 MISCELAZIONI AUTORIZZATE

Nelle seguenti tabelle, dalla n. 2 alla n. 20, sono indicate le operazioni di miscelazione di rifiuti autorizzate ai sensi dall'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, nonché le operazioni di miscelazione che possono essere effettuate tra rifiuti non pericolosi. È inoltre specificata la codifica da assegnare ai rifiuti miscelati e quali sono le attività di smaltimento o recupero a cui i rifiuti devono essere successivamente inviati.

Tabella 2 – Oli recuperabili (serbatoio 2a)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
080319	*	Oli dispersi	120107*	R9, R1, D8, D9, R13, D15
120107	*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	130110*	
120110	*	Oli sintetici per macchinari	130307*	
120119	*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili		
130110	*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
130111	*	Oli sintetici per circuiti idraulici		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
130112	*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
130113	*	Altri oli per circuiti idraulici		
130205	*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
130206	*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130207	*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
130208	*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130307	*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		
130309	*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
130310	*	Altri oli isolanti e termoconduttori		
130506	*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua		

Tabella 3 – Soluzioni organiche non pericolose (serbatoi 2b e 2c)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
020101		Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	190203	D8
020201		Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	020201	D9
020301		Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	070612 080120	
020303		Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	080308	
020305		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	080416	
020502		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	161002	
020701		Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		
030311		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310		
040220		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219		
060314		Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313		
070612		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611		
080120		Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119		
080308		Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		
080416		Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415		
100123		Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi di quelli di cui alla voce 100122		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
161002		Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001		
161004		Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003		
180107		Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		
190703		Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702		
190802		Rifiuti dell'eliminazione della sabbia		
190812		Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811		
200130		Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		
200303		Residui della pulizia stradale		

Tabella 4 – Emulsioni (serbatoi FUEL 3 e 2f)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
050105	*	Perdite di olio	130506* limitata_mente alla fase oleosa surnatante	Miscelazione ² R1, R9, R12 ³
120109	*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		
130105	*	Emulsioni non clorurate		
130502	*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	050103* 120109* 130105* 130802* 160708*	D8, D9
130506	*	Oli prodotti dalla separazione olio acqua		
130507	*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		
130701	*	Olio combustibile e carburante diesel		
130702	*	Petrolio		
130703	*	Altri carburanti (comprese le miscele)		
130801	*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione		
130802	*	Altre emulsioni		
160708	*	Rifiuti contenenti olio		
190207	*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione		
191103	*	Rifiuti liquidi acquosi		

Tabella 5 – Inchiostri, vernici, morchie di verniciatura

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
040217		Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216	080111*	D9
080112		Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	080115* 080312*	

² La miscelazione avviene nel serbatoio 2a

³ Limitatamente alle emulsioni ricche (fase intermedia)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
080116		Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080115	080314* 190204*	
080118		Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080119		
080201		Polveri di scarto di rivestimenti		
080313		Scarti di inchiostro, diversi da quelli alla voce 080312		
080315		Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314		
080318		Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		
200128		Vernici, inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 200127		
040216	*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose ⁴		
080111	*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ²		
080115	*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ¹		
080117	*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ²		
080121	*	Residui di vernici o di sverniciatori ¹		
080312	*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose ¹		
080314	*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose ²		
080317	*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		
200127	*	Vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose ²		

Tabella 6 – Colle ed adesivi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
080410		Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	080409* 080411* 190204*	D9
080412		Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411		
080409	*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ⁵		
080411	*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ²		

⁴ miscelazione esclusa in caso di presenza di solventi organici alogenati

⁵ miscelazione esclusa in caso di presenza di solventi organici alogenati

Tabella 7 – Terre inquinate e materiali filtranti inquinati

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
020301		Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	070110* 070210*	D5 D9
070110	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	070310	
070210	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	070510*	
070310	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	070710*	
070410	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	150202*	
070510	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	170503*	
070610	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	190204*	
070710	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
110116	*	Resine a scambio ionico sature o esaurite		
130502	*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		
150202	*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose		
170503	*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		

Tabella 8 – Soluzioni e fanghi pompabili organici pericolosi (nel serbatoio FUEL 4)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
040219	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	190204* 120301*	D8 D9
050103	*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	161001*	
060313	*	Sali e loro soluzioni, contenenti sostanze pesanti	190811*	
070101	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070104	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
070201	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070204	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
070208	*	Altri fondi e residui di reazione		
070301	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070401	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070404	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
070501	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070504	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
070601	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070604	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
070611	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
070701	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
070704	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
080119	*	Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
080316	*	Residui di soluzioni chimiche per incisione		
090101	*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		
090102	*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		
090104	*	Soluzioni fissative		
090105	*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto e fissaggio		
100122	*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		
120301	*	Soluzioni acquose di lavaggio		
120302	*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		
161001	*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose		
161003	*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		
180106	*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		
190702	*	Percolato di discarica contenente sostanze pericolose		
190811	*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		

Tabella 9 – Soluzioni saline ed alcaline inorganiche (nel serbatoio 2d)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
060314		Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	190204* 110111*	D8 D9
080203		Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		
110110		Fanghi e residui di filtrazione diversi da quelli di cui alla voce 110109		
110112		Soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110111		
110114		Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113		
060313	*	Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti		
110107	*	Basi di decapaggio		
110108	*	Fanghi di fosfatazione		
110109	*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose ⁶		
110111	*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose ⁴		

⁶ miscelazione esclusa in caso di presenza di CN o CrVI

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
110115	*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		
190807	*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		

Tabella 10 – Morchie e fondami

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
050117		Bitumi	190204*	D5
170302		Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	050103* 050108*	D9
050103	*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	070108*	
050106	*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	120112* 160709*	
050108	*	Altri catrami	170301*	
070108	*	Altri fondi e residui di reazione		
120112	*	Cere e grassi esauriti		
130503	*	Fanghi da collettori		
160709	*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		
170301	*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		
170303	*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		

Tabella 11 – Fanghi inorganici

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
060503		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	190204* 190205*	D5 D9
100121		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	060502* 120114*	
101120		Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	120118* 190813*	
101213		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	191105*	
120115		Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114		
120121		Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		
190203		Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		
190206		Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diverse da quelle di cui alla voce 190205		
190814		Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
		industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813		
190902		Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		
191106		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105		
060502	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
101119	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
100120	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
110115	*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		
120114	*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		
120118	*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose		
190204	*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		
190205	*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		
190813	*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali		
191105	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		

Tabella 12 – Rifiuti in materiale plastico

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
070213		rifiuti plastici	150102	R3
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	170203	D1
150102		imballaggi di plastica	191204	D5
160119		plastica		D9
170203		plastica		
191204		plastica e gomma		
200139		plastica		

Tabella 13 – Rifiuti in metalli ferrosi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
120101		limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi	120101	R4
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi	150104	D1

120113		rifiuti di saldatura	170405	D5
150104		imballaggi metallici	191001	D9
160117		metalli ferrosi		
170405		ferro e acciaio		
191001		rifiuti di ferro e acciaio		
200140		metallo		

Tabella 14 – Rifiuti in legno

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	150103 170201 191207	R3 D1 D5 D9
150103		imballaggi di legno		
170201		legno		
191207		legno, diverso da quello di cui alla voce 191206		
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		

Tabella 15 – Rifiuti in metalli non ferrosi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
120103		limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	120103	R4
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi	160118	D1
160118		metalli non ferrosi	191002	D5 D9
191002		rifiuti di metalli non ferrosi		
191203		metalli non ferrosi		

Tabella 16 – Rifiuti in carta e cartone

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	150101 191201	R3 D1 D5 D9
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		
150101		imballaggi di carta e cartone		
191201		carta e cartone		
200101		carta e cartone		

Tabella 17 – Rifiuti in vetro

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
150107		imballaggi di vetro	150107	R5

160120		vetro	170202 191205	D1 D5 D9
170202		vetro		
191205		vetro		
200102		vetro		

Tabella 18 – Rifiuti in materiali compositi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
150105		imballaggi compositi	150106	R3 D1 D5 D9
150106		imballaggi di materiali misti		
150109		imballaggi di materiale tessile		

Tabella 19 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolose

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
160122		componenti non specificati altrimenti	160214	R3 R4
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		

Tabella 20 – Rifiuti non pericolosi non recuperabili da discarica

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	190203 191212	D1 D5
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117		
080410		rifiuti di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080409		
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114		
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116		

SEZIONE 2.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

2.1 E' fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

2.2 Le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato ad effettuare l'attività di gestione rifiuti sono esclusivamente quelle riportate nella precedente tabella 1.

2.3 I rifiuti conferiti all'impianto devono essere caratterizzati attraverso le procedure di omologazione descritte nella documentazione prodotta.

2.4 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.

2.5 Le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata. In particolare le aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione devono essere completamente impermeabilizzate; tali aree devono altresì essere provviste di cordoli di contenimento o altri sistemi equivalenti e possedere caditoie collegate con le due vasche di raccolta delle acque di prima pioggia.

2.6 In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, nei limiti e nei modi indicati nelle precedenti tabelle dalla n. 2 alla n. 20.

2.7 Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti all'impianto, le etichette o le targhe posizionate sui singoli contenitori o strutture destinate allo stoccaggio di tutti i rifiuti da miscelare devono riportare anche l'indicazione del gruppo omogeneo di appartenenza.

2.8 Le operazioni di miscelazione dei rifiuti, sia quelle in deroga che quelle non in deroga, devono essere classificate come segue:

- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento, codice D13
- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero, codice R12.

2.9 Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

2.10 È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti.

2.11 È vietata la miscelazione di rifiuti liquidi in contenitori mobili.

2.12 Le miscelazioni effettuate, sia quelle in deroga che quelle non in deroga, devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di pericolo e il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio e il numero di movimento del registro di scarico.

2.13 Deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

2.14 Ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento finale, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

2.15 Per quanto riguarda la codifica della miscela ottenuta, tra i codici riportati nelle tabelle dalla n. 2 alla n. 20, dovrà essere scelto il più adatto dal gestore dell'impianto, in quanto produttore della miscela, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

2.16 Le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate a impianti di smaltimento o recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, a eccezione dei casi espressamente indicati nelle precedenti tabelle.

2.17 La miscelazione, sia quella in deroga che quella non in deroga, finalizzata a produrre una partita omogenea di rifiuti, non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento.

2.18 La miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e il loro avvio a smaltimento/recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi.

2.19 Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica: a tal fine, per tutti i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica, la miscelazione è ammessa solo se le singole partite di rifiuti rispettano già, prima della miscelazione, tali criteri.

2.20 Relativamente alle miscelazioni tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006.

2.21 Tutti i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

2.22 Tutti i recipienti contenenti i rifiuti, compresi i serbatoi, devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione,

indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; le aree di deposito dovranno essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e tipologia dei rifiuti stoccati.

2.23 La sistemazione dei recipienti mobili di stoccaggio diversi dai cassoni-container deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione in modo da rendere possibile l'immediata rimozione di ciascun contenitore dal quale si originassero eventuali perdite. In particolare i recipienti mobili diversi dai cassoni container, devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o strutture equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di tre file e tra essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0.60 m).

2.24 I recipienti devono essere provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione; tali dispositivi devono essere mantenuti in efficienza.

2.25 Una volta eseguite le operazioni preliminari sui rifiuti da stoccare nei cassoni container, questi devono essere depositati dove previsto e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo sviluppo di emissioni diffuse odorigene.

2.26 I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di indicatori di livello e di dispositivi antitraboccamento, mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; se tali dispositivi sono costituiti da tubazioni di troppo pieno, esse devono convogliare gli scarichi in un serbatoio di riserva tra quelli autorizzati o in alternativa, previa installazione e messa in opera di allarme di alto livello, nel bacino di contenimento, in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. I predetti sistemi devono garantire in ogni momento un grado di riempimento non superiore al 90% della capacità del serbatoio.

2.27 Deve essere effettuato con frequenza triennale un collaudo di tenuta idraulica dei serbatoi **mediante ultrasuoni**; **il primo collaudo** dovrà essere eseguito **entro il 30/09/2024**. Devono essere inoltre eseguite periodiche verifiche dello **spessore delle membranature**; in particolare per i serbatoi in acciaio deve essere eseguito un controllo degli spessori con frequenza triennale (il primo **entro il 30/09/2024**). Per i soli serbatoi **FUEL3 e FUEL4** deve essere eseguito un controllo degli spessori ogni sei anni (il primo **entro il 30/09/2024**). Una copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine competente, deve pervenire a questi uffici **entro il 31/01/2025**.

2.28 **Entro il 30/11/2024** per i serbatoi fuori terra di volume superiore a 10 m³ contenenti rifiuti liquidi che possono avere uno o più dei codici di pericolo HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, le emissioni provenienti dagli sfiati devono essere coltate, ove non fosse già applicato, ad un adatto sistema di trattamento dei vapori oppure, in alternativa, deve

essere installata una valvola di respirazione tarata al più alto valore di pressione compatibile con il design del serbatoio. Per i serbatoi di volume superiore a 50 m³ di cui alla presente prescrizione è comunque richiesto il collettamento a sistema di trattamento dei vapori.

2.29 I restanti serbatoi di rifiuti liquidi possono continuare a essere eserciti mediante il sistema attualmente in uso evidenziato nel presente provvedimento.

2.30 Per le medesime casistiche di cui alla prescrizione 2.28, l'azienda deve predisporre un piano di progressiva implementazione di operazioni di carico e scarico autobotte (ATB) a ciclo chiuso con recupero dei vapori, da presentare alla Città Metropolitana di Torino **entro il 31/01/2025**, avente l'obiettivo finale di garantire il ciclo chiuso per tutti i rifiuti liquidi di cui trattasi aventi una significativa volatilità.

2.31 **Entro il 30/11/2024**, ove non già attuato, sui serbatoi di volume superiore a 10 m³ contenenti rifiuti liquidi che possono avere codici di pericolo HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP3, deve essere presente un sistema di allarme, anche sonoro, di alto o altissimo livello, visionabile almeno in campo e ove possibile a quadro, al fine di rilevare prontamente eventuali sovrariempimenti.

2.32 **Entro il 30/11/2024**, il Gestore deve installare, sulle manichette di carico dei rifiuti liquidi che possono avere codice di pericolo HP3, apposita valvola del tipo normalmente chiusa ed azionabile in remoto atta a garantire la possibilità di interruzione del flusso in sicurezza in caso di sversamento dovuto a rottura della manichetta stessa o errore operativo.

2.33 I bacini di contenimento e le relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone e delle strutture di stoccaggio devono essere mantenuti in efficienza.

2.34 Deve essere effettuato **una volta ogni anno**, mantenendo la periodicità già in atto e pertanto con prima scadenza il **30/11/2023**, il **collaudo di tenuta idraulica** dei bacini di contenimento dei serbatoi, della vasca a servizio dell'area di lavorazione e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia. Una copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine competente, deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA **entro il 31/01/2024**.

2.35 Tutte le operazioni di travaso devono essere effettuate nelle postazioni predisposte e debitamente attrezzate.

2.36 Deve essere assicurata la presenza in stabilimento, in adeguate posizioni, di materiali adsorbenti di emergenza in caso di sversamenti di modeste quantità.

2.37 Il conferimento di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico.

2.38 La pavimentazione delle zone di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve essere realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive.

2.39 Le operazioni di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono fluidi.

2.40 Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi

di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi.

2.41 Lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

2.42 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio da pile ed accumulatori esausti di fluidi pericolosi, per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri.

2.43 Lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve avvenire in appositi contenitori, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

2.44 Nei settori adibiti allo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive operazioni di recupero.

2.45 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
- dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

2.46 Le pile e gli accumulatori esausti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi.

2.47 Sui recipienti di stoccaggio di pile ed accumulatori esausti deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici.

2.48 I recipienti utilizzati per lo stoccaggio di pile ed accumulatori esausti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire i nuovi utilizzi. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati.

2.49 Per quanto riguarda i rifiuti di **apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono l'integrità degli stessi rifiuti al fine di consentirne la messa in sicurezza.

2.50 Deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari provenienti da reparti di radiologia e/ medicina

nucleare, metalli di varia origine ecc).

2.51 Nell'impianto devono essere rispettate le modalità di gestione applicabili, previste per i RAEE, dall'allegato VII del D. Lgs. 49/2014.

2.52 La permanenza dei **rifiuti sanitari** nell'impianto deve essere al **massimo di 5 giorni**, inoltre l'area destinata al deposito dei rifiuti sanitari deve essere adeguatamente ventilata, pulita e disinfettata almeno ogni 10 giorni.

2.53 Tutte le superfici interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo da facilitare il contenimento di eventuali sversamenti; a tal fine devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.

2.54 I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture, addetti.

2.55 A eccezione dei fusti che hanno contenuto rifiuti infiammabili o sostanze volatili che non vengono compattati, l'attività di pressatura deve essere condotta su imballaggi vuoti.

2.56 I rifiuti da sottoporre a pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze.

2.57 La Società deve sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di stoccaggio autorizzata. I **rifiuti**, in ogni caso, devono essere **smaltiti/recuperati almeno entro un anno dal ricevimento** presso l'impianto.

2.58 Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.

2.59 In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione via PEC, con un anticipo di almeno 60 giorni, alla Direzione scrivente e all'ARPA. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti in impianto, alla dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione, nonché di applicare il Piano di Dismissione redatto ai sensi del presente provvedimento. La dismissione dell'impianto, secondo le modalità stabilite nel suddetto piano, non esonera il gestore dagli adempimenti previsti in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV del titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.60 In caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile, variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni.

2.61 In caso di **condizioni diverse da quelle di normale esercizio**, in particolare per le fasi di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive e per i malfunzionamenti, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA una comunicazione, contenente l'indicazione del problema riscontrato, le possibili cause, le modalità e tempistiche di intervento.

2.62 Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione per le varie matrici ambientali fissati dal presente provvedimento rende necessaria l'immediata sospensione delle lavorazioni e/o dei conferimenti per il periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema riscontrato.

2.63 Nella manipolazione dei rifiuti devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. In casi di **emergenza** devono essere adottate le procedure pertinenti previste dal sistema di gestione ambientale adottato presso il sito.

2.64 La presente autorizzazione deve sempre essere custodita, anche in copia, presso l'impianto in oggetto.

SEZIONE 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE

3.1 Il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT S.p.A. di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni relative agli scarichi in rete fognaria.

3.2 Il gestore si impegna ad osservare le norme in materia di controlli previsti dal D.Lgs 152/2006 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:

- assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- si impegna a consentire alla SMAT S.p.A. il controllo del sistema di raccolta e

smaltimento delle acque di prima pioggia.

3.3 Il punto di prelievo di campioni di controllo sullo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia prima dell'immissione nella fognatura nera deve essere mantenuto, a cura del gestore, in perfette condizioni di efficienza e accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione e deve essere l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

3.4 È obbligo del gestore provvedere allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria nera così come indicato al punto 2.6 del piano di gestione e prevenzione approvato (nella parte relativa all'“adeguamento in progetto” realizzato), purché il rilascio avvenga in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteorologiche in atto.

3.5 È obbligo del gestore provvedere a eseguire le operazioni volte a prevenire l'inquinamento delle acque di prima pioggia come indicato ai punti 3.1 e 3.2 del piano di prevenzione e gestione approvato.

3.6 È altresì obbligo del gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, a tal fine dovrà essere effettuata periodicamente l'ispezione e la pulizia delle vasche nonché la pulizia e il controllo del dispositivo di temporizzazione e pompaggio.

3.7 Di tutti gli interventi di controllo e manutenzione dovrà essere tenuta una registrazione da mettere a disposizione delle autorità di controllo, SMAT S.p.A. compresa.

3.8 In caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze elencate nella tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, dovrà essere previsto il recupero e lo smaltimento degli stessi come rifiuti, secondo quanto illustrato al punto 3.3 del piano di gestione e prevenzione approvato.

3.9 In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT S.p.A. e alla Città Metropolitana di Torino, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

SEZIONE 4

PRESCRIZIONI E LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE

4.1 I valori limite, ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, sono specificati nel piano di classificazione acustica, approvato dal Comune di Nichelino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 22/12/2003.

4.2 Deve essere eseguita con **frequenza quadriennale** (seguendo la periodicità dei controlli già in atto) la **valutazione delle emissioni acustiche** nei punti di misura indicati nella tabella n. 26; **i risultati di tale valutazione devono essere inviati** alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA **entro il 31/01/2026**.

SEZIONE 5

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

5.1 Gli impianti e le attività autorizzati, ivi compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire – nei periodi di normale funzionamento - il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente sezione.

5.2 I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0 °C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

5.3 Non sono ammessi apporti di aria falsa prelevata allo scopo di diluire gli effluenti provenienti dalle lavorazioni/attività indicate nel Quadro delle Emissioni.

5.4 Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni e i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.

5.5 Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento delle emissioni e i relativi sistemi di controllo a **ispezioni periodiche** e alle operazioni di manutenzione **ordinaria** con la periodicità indicata a progetto; deve altresì effettuare le manutenzioni **straordinarie** ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.

5.6 Il Gestore deve annotare l'esito delle ispezioni e degli eventuali malfunzionamenti dei sistemi di contenimento delle emissioni e dei relativi sistemi di controllo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, su apposito registro, anche informatico, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo.

5.7 Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto tecnicamente possibile, che si generino emissioni diffuse dalle attività svolte.

5.8 La temperatura degli effluenti in ingresso alle **cartucce a carboni attivi** non deve essere superiore ai 45°C e l'umidità relativa dell'effluente inferiore al 60%.

5.9 Le cartucce di carbone attivo dei camini E1 ed E2 devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:

- velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
- Tempo di contatto superiore a 1 secondo;

5.10 Le cartucce di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi utilizzati, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

5.11 Il Gestore dovrà riportare all'interno del registro di cui al successivo punto 5.12:

- data di ogni sostituzione di ciascuna carica di carbone attivo;
- quantità e tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;
- fatture di acquisto dei carboni attivi da conservarsi in stabilimento per almeno 2 anni.

5.12 Il Gestore deve annotare gli eventi di cui ai punti precedenti su apposito registro, cartaceo o digitale, compilato in conformità allo schema di cui alle Appendici 2 e 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro, non manomissibile, dovrà essere tenuto presso l'installazione a disposizione degli Enti preposti al controllo con uno storico di almeno due anni.

5.13 Gli impianti e/o le attività autorizzate col presente provvedimento, sono già in esercizio e pertanto la comunicazione della data di messa in esercizio non è dovuta.

5.14 Ai fini del monitoraggio di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la misurazione periodica delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività con carboni attivi prossimi alla sostituzione, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni del presente Allegato.

5.15 È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine.

5.16 Il Gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.

5.17 Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del Gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.

5.18 Il Gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati delle misurazioni delle emissioni entro le date previste nel piano di monitoraggio e controllo alla Città Metropolitana di Torino, ad A.R.P.A. e al Sindaco.

Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.

5.19 Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento "Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni" reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

Le norme tecniche da seguire per i parametri oggetto di monitoraggio, alla data di emanazione del presente provvedimento, sono le seguenti:

Tabella 21 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Metodi di misura, campionamento ed analisi Norme tecniche di riferimento	Parametro	Principio di misura
UNI EN ISO 16911-1:2013 – Determinazione manuale della velocità e della portata di flussi in condotti	Temperatura, pressione, velocità e portata	Misura Δp Termocoppia
UNI EN 12619:2013 – Determinazione delle sostanze organiche totali espresse come carbonio organico totale in flussi gassosi convogliati – Metodo strumentale automatico	COV espressi come Carbonio organico totale	Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID)
Manuale UNICHIM 158:1988 – Misure delle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione	Strategie di campionamento, verifica di conformità	-

Nella presentazione dei risultati va evidenziato anche il carico produttivo degli impianti al momento del campionamento e la data di installazione dei carboni attivi. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

5.20 I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura e il campionamento degli stessi.

5.21 Il Gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.

5.22 La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti presso l'installazione deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.

5.23 Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

5.24 L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le

migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.

5.25 La gestione (trasporto, manipolazione e deposito) dei contenitori deve evitare l'evaporazione dei composti organici volatili (COV) presenti nei rifiuti ivi contenuti e la diffusione di polveri; in particolare, i contenitori pronti allo smaltimento devono essere chiusi (compatibilmente con le condizioni di sicurezza) al fine di impedire la fuga di sostanze volatili anche nel successivo trasporto al luogo di recupero / smaltimento.

5.26 In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività condotte nelle aree esterne più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (movimentazione di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto eolico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o esposti.

5.27 I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente spazzati e, se necessario, irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.

5.28 Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale.

5.29 Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso e in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.

5.30 Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (per esempio eventuali macchine spazzatrici, sistemi di irrigazione mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, altro) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro, anche informatico, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

5.31 Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

5.32 I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti / linee intesi come i periodi in cui gli impianti / linee sono in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

5.33 Qualora si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore deve attuare la seguente procedura:

- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della normale funzionalità;
- informa tempestivamente e comunque **entro le otto (8) ore successive** all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende l'esercizio della lavorazione / attività fino a che la normale funzionalità non sia ripristinata;
- comunica l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.

Tabella n. 22: Quadro riassuntivo emissioni

Sigla	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Area di scarico ATB – aspirazione mediante cappa	Amb	1.200	C.O.T.	20	0.024	T	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	///	Sostituzione dei C attivi ogni 4 mesi
E2	Area di lavorazione: raggruppamento, miscelazione dei rifiuti - aspirazione a parete e braccio mobile	Amb.	1.500	C.O.T	20	0.030	T	Prefiltro a tasche + Adsorbitori a carboni attivi	///	Sostituzione dei C attivi ogni 4 mesi
E3a E3b E3c E3d E3e E3f	Serbatoio 2a Serbatoio 2b Serbatoio 2c Serbatoio 2d Serbatoio 2e Serbatoio 2f	Amb.	Tiraggio naturale	C.O.T	20	///	N	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	///	Valore limite e sistema di abbattimento riferiti a ciascun serbatoio - Sostituzione dei C attivi ogni 4 mesi/12 mesi come da piano di monitoraggio e controllo
E3g E3h	Serbatoi fuel (emulsioni)	Amb.	Tiraggio naturale	C.O.T	20	///	N	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	///	Valore limite e sistema di abbattimento riferiti a ciascun serbatoio - Sostituzione dei C attivi ogni 4 mesi

⁽¹⁾ N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale

SEZIONE 6**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

6.1 Nelle tabelle seguenti sono inseriti i requisiti di controllo delle emissioni a carico del gestore e le modalità dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, che effettuerà l'ARPA con oneri a carico del gestore; le frequenze di tali controlli sono biennali come attualmente previsto dal Piano di ispezione ambientale approvato dalla Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-3272 del 9 maggio 2016 "Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III-bis - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter", Determinazione del Comitato Regionale di indirizzo ARPA del 18 dicembre 2017).

6.2 I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere riassunti dal gestore dell'impianto mediante apposita relazione, da inviare alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA con le modalità e frequenze indicate nelle successive tabelle.

Tabella 23 - Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
Controllo di accettazione dei rifiuti in ingresso e sulle giacenze per il rispetto dei quantitativi massimi consentiti		Secondo le procedure e le istruzioni del SGA ⁷	Ad ogni conferimento	Informatica	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/01/2024)
Controllo del ritorno della quarta copia del formulario dei rifiuti conferiti a terzi		Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Giornaliera	Informatica	

⁷ Sistema di gestione ambientale

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
Controllo di eventuali materiali radioattivi in accettazione dei Raee		Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Ad ogni conferimento	Informatica	
Controllo delle modalità di deposito dei rifiuti		Secondo le procedure e le istruzioni del SGA	Giornaliera	Certificato di analisi	

Tabella 24 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Serbatoi FUEL 3 e FUEL 4	Verifica dello spessore delle membranature	Ogni sei anni (il primo entro il 30/09/2024)	Relazione tecnica; trasmissione entro il 31/01/2025
Serbatoi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 2f	Verifica dello spessore delle membranature	Triennale (il primo entro il 30/09/2024)	Relazione tecnica; trasmissione entro il 31/01/2025
Serbatoi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, FUEL 3 e FUEL 4	Collaudo di tenuta idraulica di tutti i serbatoi	Triennale (il primo entro il 30/09/2024)	Relazione tecnica; trasmissione entro il 31/01/2025

Struttura contenimento	Contenitore		
Bacino di contenimento serbatoi FUEL 3 e FUEL 4, bacino di contenimento dei serbatoi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 2f, vasca a servizio dell'area di lavorazione e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia	Collaudo con riempimento	Annuale (il primo entro il 30/11/2023)	Relazione tecnica; trasmissione entro il 31/01/2024

Tabella 25 – Emissioni in aria, inquinanti monitorati

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
E1 (area di scarico ATB)	Filtro a secco + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
		Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/11/2023)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro il 31/01/2024
E2 (assiamento, miscelazione, raggruppamento e	Filtro a tasche + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
ricondizionamento preliminare dei rifiuti – area di lavorazione)		Autocontrollo	Triennale (il primo entro il 30/11/2023)	Rapporto di prova	Relazione tecnica; trasmissione entro il 31/01/2024
E3a (serbatoio 2a)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 anno	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
E3b (serbatoio 2b)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
E3c (serbatoio 2c)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
E3d (serbatoio 2d)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
E3e (serbatoio 2e)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 anno	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
E3f (serbatoio 2f)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 anno	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
E3g (serbatoio FUEL 3)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)
E3h (serbatoio FUEL 4)	Prefiltro + Adsorbitori a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.12)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2024)

Tabella 26 – Rumore, sorgenti

Sorgente prevalente	Punto di misura	Descrizione punto di misura	Frequenza autocontrollo	Reporting
Impianto di pompaggio dei rifiuti liquidi Transito autocisterne all'interno del sito Movimentazione materiale mediante carrelli elevatori e mezzo semovente	P1, P2, P3 e P4	Vedi relazione di impatto acustico del mese di novembre 2009	Quadriennale (la prima entro il 30/11/2025)	Relazione tecnica; trasmissione entro il 31/01/2026